

**Ente Erogatore** Lazio

---

**Data di pubblicazione** 28/02/1981

---

**Oggetto** L.R. 16 febbraio 1981, n. 12.  
Norme in materia di edilizia scolastica.

---

**Obiettivo** Con la legge in oggetto la Regione Lazio disciplina i programmi di edilizia scolastica e le relative modalità di finanziamento.

---

**Beneficiari** Destinatari dei finanziamenti regionali sono:  
- Comuni, Province;  
- Istituti pubblici di assistenza e beneficenza;  
- altri enti ed istituzioni.

---

**Azioni** La Regione finanzia:  
1) la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il riattamento, la ristrutturazione di edifici scolastici di ogni ordine e grado;  
2) la costruzione di scuole materne non statali.

---

**Spese ammissibili** Per gli interventi di cui al punto 1) la Regione concede:  
a) contributi in conto capitale fino al 100% della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera;  
b) contributi annui costanti per il totale ammortamento dei mutui assunti dagli enti interessati, compresi gli oneri per spese ed interessi, per un periodo non superiore a 35 anni. In ogni caso la misura del contributo in annualità non può essere superiore al costo del mutuo della cassa depositi e prestiti.

Per gli interventi di cui al punto 2) la Regione concede a Comuni e Province:

- contributi pluriennali in misura costante per il totale ammortamento del mutuo, compresi gli oneri per spese ed interessi, per un periodo non superiore a 35 anni, assunto dagli enti interessati con la cassa depositi e prestiti o con istituti di credito autorizzati alla concessione di mutui per le opere pubbliche. In ogni caso la misura del contributo non può essere superiore al costo del mutuo della cassa depositi e prestiti.

- contributo in conto capitale per i maggiori oneri ed il completamento dei programmi statali in corso nonché per la realizzazione di lavori in edifici esistenti.

Per gli interventi di cui al punto 2) la Regione concede ad enti pubblici di assistenza e beneficenza e agli altri enti ed istituzioni:

a) contributi in conto capitale nella misura del 40% della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera programmata;

b) contributi pluriennali in misura costante per la durata corrispondente a quella necessaria per l'ammortamento dei mutui che all'uopo verranno assunti dagli enti interessati con istituti di credito autorizzati alla concessione di mutui per le opere pubbliche e, comunque, per un periodo non superiore a 35 anni. La misura dei contributi è determinata in ragione

del 50% del tasso per interessi praticato dalla cassa depositi prestiti alla data di inserimento dell'opera nel programma;  
c) contributo in conto capitale per i maggiori oneri ed il completamento dei programmi statali in corso nonché per la realizzazione di lavori in edifici esistenti.

---

**Procedure**

---

**Data scadenza**

---

**Scadenza**

---

**Fonte normativa** Bollettino Ufficiale Regione Lazio

---

**Riferimenti normativi** L.R. 16 febbraio 1981, n. 12 (B.U. 6/1981 - S.O. n. 1).  
**Modulistica**

---

**Riferimenti operativi: indirizzi utili**